

applica la sanzione amministrativa pecuniaria pari allo 0,5 per cento del fatturato e, comunque, non inferiore a 300 milioni di lire e non superiore a 200 miliardi di lire, e, nei casi più gravi o quando il comportamento illecito sia stato reiterato, la revoca dell'atto concessivo o autorizzativo".

L'applicazione di tale disposizione all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni è stata sancita dall'articolo 1, comma 5, della legge 31 luglio 1997, n. 249, secondo il quale "Ai componenti dell'Autorità si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 14 novembre 1995, n. 481".

L'obiettivo perseguito dal legislatore, come esplicitato dal Consiglio di Stato nel parere n. 3314/2003 del 14 gennaio 2004, va individuato nell'esigenza di introdurre una netta separazione tra i componenti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità e gli operatori dei rispettivi settori, al fine di neutralizzare ogni sospetto di ingerenza, ovvero di sfruttamento delle conoscenze e delle relazioni maturate nello svolgimento del precedente incarico istituzionale.

Secondo il Consiglio di Stato, la norma suindicata risponde alla duplice *ratio* di evitare, da un lato, che l'esercizio della carica sia inquinato anche solo dal sospetto di future personali utilità, dall'altro lato, che la peculiare esperienza e le relazioni maturate dai componenti delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità, durante lo svolgimento dell'incarico, possano essere utilizzate, dopo la cessazione dell'incarico stesso, da imprese operanti nei rispettivi settori al fine di trarne utili e vantaggi incompatibili con la trasparenza e la parità della competizione nel mercato.

A fine 2005, a seguito della nomina di un ex Commissario dell'Autorità a direttore generale della società RAI Radiotelevisione Italiana S.p.A, l'Autorità ha avviato, per la prima volta, i procedimenti ai sensi dell'articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995, volti all'accertamento dell'incompatibilità prevista dal combinato disposto delle norme sopra richiamate nei confronti dell'ex componente dell'Autorità e della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.

Tali procedimenti hanno fatto seguito al parere n. 4008/2005 reso dal Consiglio di Stato all'Autorità in data 16 dicembre 2005, nel quale il supremo organo di consulenza giuridico-amministrativa ha rilevato che spetta all'Autorità accertare, nel caso di imprese operanti nel settore di propria competenza, la violazione del citato articolo 2, comma 9, della legge n. 481/1995 e, qualora ne ricorrano i presupposti, irrogare le conseguenti sanzioni, avviando il procedimento d'ufficio ove sia stata acquisita notizia di fatti dai quali possa desumersi l'inosservanza della norma.

Del radicamento di tale competenza in capo all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ha tenuto conto il nuovo regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con delibera n. 136/06/CONS del 15 marzo 2006, il cui articolo 3, comma 2, prevede che "la competenza di cui al comma 9 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481, è esercitata dal Servizio comunicazione politica e risoluzione di conflitti di interesse".

Sulla base di tale quadro normativo e dopo un complesso *iter* istruttorio, i citati procedimenti si sono conclusi con la declaratoria di accertamento della violazione dell'articolo 2, comma 9, legge 14 novembre 1995, n. 481, da parte dell'ex Commissario e della società RAI, e con la conseguente adozione di due ordinanze-ingiunzione che hanno stabilito il pagamento delle relative sanzioni amministrative previste dalla norma, pari, per la RAI a euro 14.379.307 e per l'ex componente dell'Autorità a euro 373.923,83 (delibere n. 220/06/CONS e n. 221/06/CONS del 27 aprile 2006).

I provvedimenti in questione sono stati impugnati dagli interessati innanzi al TAR del Lazio che, con sentenza del 25 luglio 2006, ha riconosciuto la legittimità delle sanzioni inflitte da questa Autorità con le menzionate delibere.

In secondo grado, la decisione del Consiglio di Stato del 19 dicembre 2006, respingendo ogni tipo di censura proposta dai ricorrenti, ha reso definitiva l'incompatibilità dell'ex Commissario alla carica di direttore generale della RAI, confermando la legittimità delle valutazioni operate dall'Autorità nel procedimento, anche sotto il profilo sanzionatorio.

Un secondo procedimento di accertamento dell'incompatibilità ai sensi della legge 481/1995 è stato avviato a fine 2006, a seguito della segnalazione della Procura Regionale della Corte dei Conti - Sezione giurisdizionale per il Lazio, che ha portato a conoscenza dell'Autorità l'accordo transattivo intervenuto tra la RAI e l'ex Commissario in data 19 giugno 2006, in base al quale quest'ultimo, a fronte della rinuncia alla carica di Direttore generale della società, era stato designato ad assumere le funzioni di Presidente del consiglio di amministrazione della consociata di diritto statunitense Rai Corporation, con la previsione, inoltre, dell'accollo da parte della RAI dell'onere di pagare la sanzione pecuniaria inflitta con la delibera n. 220/06/CONS.

Tale procedimento si è concluso con un provvedimento di archiviazione (delibera n. 97/07/CONS), in quanto la transazione oggetto della contestazione non è stata poi materialmente eseguita dalla RAI che ha provveduto all'integrale rimozione e disfacimento giuridico di ogni vincolo, fatto o conseguenza dell'accordo transattivo con effetto *ex tunc*, anche sotto il profilo economico, mantenendo all'ex Commissario la qualifica giornalistica, quest'ultima giudicata compatibile con la *ratio* della norma in questione.

■ 2.18. La *par condicio* e il pluralismo dell'informazione

L'Autorità svolge funzioni di garanzia nell'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di propaganda e informazione politica nell'ambito delle competenze stabilite dall'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249 e in materia di pluralismo dell'informazione e di tutela dei principi di correttezza, completezza, imparzialità, obiettività, lealtà dell'informazione e di apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche recati dagli articoli 3 e 7 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 (Testo unico della radiotelevisione).

La funzione di garanzia svolta dall'Autorità si esplica attraverso le attività di monitoraggio delle trasmissioni dell'emittenza radiotelevisiva nazionale e della stampa e la disciplina delle fattispecie previste dal legislatore con la legge 22 febbraio 2000, n. 28 (recante "Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica"), nonché nel rispetto di quanto dettato dai citati articoli 3 e 7 del testo unico della radiotelevisione.

L'accertamento relativo alle violazioni commesse e l'applicazione dei regolamenti adottati dall'Autorità e dalla Commissione Parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, nell'ambito della nuova articolazione strutturale dell'Autorità, sono state ricondotte a un unico Servizio, quello della Comunicazione

politica, che si occupa del settore *ratione materiae*, e all'interno del quale, nei periodi elettorali, viene istituita un'apposita Unità "par condicio".

L'ambito di intervento dell'Autorità si riferisce all'emittenza radiotelevisiva nazionale privata, alla stampa, alla Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, disciplinata dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e all'emittenza radiotelevisiva locale. Le attività istruttorie, di vigilanza e di garanzia relative a quest'ultima sono svolte dai Comitati regionali per le comunicazioni (cfr. paragrafo 3.4), organi funzionali dell'Autorità per effetto delle modifiche introdotte dalla legge n. 313 del 2003 alla legge n. 28 del 2000.

Nell'arco temporale riferito al periodo dal 1° maggio 2006 al 30 aprile 2007, nel corso del quale si sono svolte anche competizioni elettorali, sono stati adottati 32 provvedimenti, sia a contenuto sanzionatorio, sia di natura regolamentare.

Il periodo non elettorale, si è caratterizzato per la applicazione della delibera n. 22/06/CSP, con la quale è stato rafforzato il presidio sanzionatorio nel periodo pre-elettorale, immediatamente precedente alle elezioni, attraverso il richiamo, sia alle misure sanzionatorie contemplate dall'articolo 10, commi 3 e 8, della legge n. 28/2000, sia alle sanzioni pecuniarie di cui all'articolo 1, commi 31 e 32 della legge n. 247/1997.

In particolare, l'Autorità ha svolto 5 procedimenti conclusi con l'adozione dei provvedimenti di seguito elencati:

i. 2 delibere di archiviazione in tema di informazione, di cui una relativa alla Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

ii. 1 provvedimento con il quale è stata ordinata la trasmissione del messaggio recante l'avvenuta violazione degli articoli 4, comma 3, e 6 del decreto 8 aprile 2004 (Codice di autoregolamentazione), in particolare, per un programma diverso da quelli di comunicazione politica e messaggi politici autogestiti consentiti nella competizione elettorale;

iii. 2 richiami, costituiti da un provvedimento rivolto a tutte le emittenti televisive relativamente all'osservanza nelle trasmissioni dell'informazione, e in particolare nei telegiornali, dei principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento e un provvedimento nei confronti della Concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo per la mancata osservanza di detti principi in un programma di approfondimento informativo dell'emittente televisiva in ambito nazionale Rai Tre.

Questi ultimi, sulla base della citata delibera n. 22/06/CSP, sono stati adottati nel periodo precedente alle consultazioni amministrative della primavera 2007, ed è tuttora in corso la verifica sull'osservanza del richiamo nei confronti dei telegiornali (delibera n. 22/07/CSP) attraverso il monitoraggio dei programmi.

Nei periodi elettorali dell'anno di riferimento l'Autorità ha avviato 27 procedimenti conclusi con 27 delibere, di cui 7 a natura regolamentare, come di seguito ripartiti per ciascuna competizione elettorale:

1. *Campagne per l'elezione del Presidente e dell'Assemblea della Regione Sicilia e per elezioni provinciali e comunali indette per i giorni 28 e 29 maggio 2006 e consultazioni elettorali che si sono svolte nel mese di giugno 2006 (Delibera n. 84/06/CSP)*

L'aggiornamento continuo dei dati relativi al monitoraggio delle trasmissioni televisive nazionali (contestualmente pubblicato sul sito web dell'Autorità) ha consentito

di verificare in tempo utile eventuali lesioni della parità di accesso ai mezzi di informazione e di avviare procedimenti istruttori, anche d'ufficio, in particolar modo con riferimento alle elezioni comunali e provinciali nella consultazione a carattere generale e con riferimento all'elezione regionale della Sicilia.

La tipologia degli interventi dell'Autorità è stata complessa e articolata nei contenuti, dai richiami alle ordinanze ripristinatorie, da quelle di applicazione della sanzione accessoria alle ordinanze di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per i profili di inottemperanza alle delibere dell'Autorità, in particolare in tema di informazione politica sono stati adottati:

i. 1 provvedimento con cui è stata ordinata la trasmissione del messaggio recante l'avvenuta violazione dell'articolo 5, della legge n. 28 del 2000, in particolare dei principi di parità di trattamento dei soggetti politici e di contraddittorio;

ii. 1 provvedimento di non luogo a provvedere nei confronti della Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, unitamente al richiamo al rigoroso rispetto del criterio di parità di trattamento tra i soggetti politici concorrenti nelle consultazioni elettorali attraverso la corretta applicazione del principio di "equilibrato contraddittorio" all'interno delle singole trasmissioni nei programmi di approfondimento informativo costituiti da temi di informazione politico - elettorale;

iii. 2 provvedimenti di ripristino, ai sensi dell'articolo 10, commi 1 e 5, legge n. 28/2000 in materia di informazione (di cui uno relativo alla concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo) ordinando la trasmissione di servizi di informazione con la partecipazione (in un caso prevalente) del soggetto politico denunciante al fine di garantire la parità di trattamento, l'apertura delle forze politiche e l'imparzialità dell'informazione tra le liste concorrenti sui temi della consultazione elettorale;

iv. 8 provvedimenti di archiviazione, di cui tre relativi alle trasmissioni irradiate dalla Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, unitamente al richiamo al rispetto della parità di trattamento e dell'obbligo di garantire adeguata rappresentazione alle posizioni di tutti i soggetti politici concorrenti nelle elezioni amministrative nelle trasmissioni di informazione e di approfondimento con la trattazione di temi di immediata rilevanza rispetto alla consultazione elettorale;

v. 5 provvedimenti di archiviazione, di cui due relativi alle trasmissioni irradiate dalla Concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo;

vi. 1 provvedimento di applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'inottemperanza al precedente provvedimento prevista dall'articolo 1, comma 31, della legge n. 249/1997.

In tema di comunicazione istituzionale è stato adottato 1 solo provvedimento con il quale è stata ordinata la trasmissione del messaggio recante l'avvenuta violazione dell'articolo 9, della legge n. 28 del 2000, per la pubblicazione e distribuzione del periodico di informazione comunale privo dei requisiti di impersonalità e indispensabilità in materia di comunicazione istituzionale.

2. *Campagna per il referendum popolare per l'approvazione del testo della legge costituzionale concernente "Modifiche alla parte II della Costituzione" indetto per i giorni 25 e 26 giugno 2006 (Delibera n. 91/06/CSP)*

L'integrazione dell'attività di monitoraggio prestata dall'ISIMM e quella effettuata per mezzo del sistema informativo interno che registra continuativamente, 24 ore su 24, per tutto l'anno, le trasmissioni di 12 emittenti televisive nazionali, ha consentito di

monitorare l'informazione sui temi e sulle modalità di svolgimento della campagna referendaria trasmessa dalle Emittenti televisive nazionali riguardo le principali caratteristiche delle elezioni, del sistema elettorale e delle modalità di espressione del voto.

Tale attività ha condotto all'adozione di un provvedimento di diffida a cessare nella trasmissione di *spot* informativi che, per la parcellizzazione e l'incompletezza delle informazioni fornite, enfatizzavano aspetti particolari della complessiva consultazione referendaria in contrasto con i principi di parità di trattamento, obiettività, correttezza, completezza, equità, lealtà e imparzialità dell'informazione nei confronti delle emittenti televisive nazionali.

3. Campagne per le elezioni del Presidente della Giunta regionale e del Consiglio regionale della Regione Molise e per l'elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Cavedine (TN) indette per i giorni 5 e 6 novembre 2006 (Ordinanza Presidenziale del 29 settembre 2006, n. 7/06/PRES)

In occasione di tale competizione elettorale i compiti svolti dall'Autorità hanno riguardato l'attività di consulenza e di indirizzo nella realizzazione in concreto delle attività poste in essere dal Comitato regionale per le comunicazioni della regione Molise, con particolare riferimento all'istituto dell'adeguamento in via compositiva agli obblighi di legge, codificato dall'Autorità nel proprio regolamento.

Nel periodo elettorale 2006 è da evidenziare il flusso documentale, pari a circa 400 documenti registrati in entrata al protocollo dell'Autorità, e 907 richieste orali pervenute attraverso il *call center* e le postazioni del personale applicato, che, nel caratterizzarsi per la loro funzione di risoluzione preventiva di eventuali e futuri contenziosi, hanno dato luogo anche a una cospicua attività di pareristica.

Inoltre, l'Autorità ha emanato circolari per fornire chiarimenti in materia di programmi di approfondimento informativo delle emittenti televisive nazionali e sulle modalità di voto del referendum costituzionale sulla riforma della seconda parte della Costituzione con l'invito e l'appello alle emittenti televisive nazionali a riservare uno spazio adeguato all'informazione sul medesimo referendum, in particolare sui contenuti del quesito referendario e sulle modalità di voto, nonché precisazioni sulla disciplina dei sondaggi politici ed elettorali, televisivi e a mezzo stampa nell'ambito del rispetto dei principi recati dagli articoli 3 e 7 del Testo unico della radiotelevisione e della tutela dei diritti fondamentali della persona nel settore delle comunicazioni anche radiotelevisive.

L'attività di regolamentazione in materia di comunicazione politica e parità di accesso all'informazione si è articolata anche con l'adozione delle seguenti delibere:

i. delibera n. 162/06/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per i referendum per il distacco dei Comuni di Casteldelci, Maiolo, Novafeltria, Pennabilli, Sant'Agata Feltria, San Leo e Talamello (provincia di Pesaro Urbino) dalla Regione Marche e la loro aggregazione alla Regione Emilia – Romagna a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 17 e 18 dicembre 2006", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 280 del 1 dicembre 2006;

ii. delibera n. 16/07/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum per il distacco del Comune di Carema (provincia

di Torino) dalla Regione Piemonte e la sua aggregazione alla Regione Valle d'Aosta a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 18 e 19 marzo 2007", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 60 del 13 marzo 2007;

iii. delibera n. 54/07/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum per il distacco dei Comuni di Asiago, Conco, Enego, Foza, Gallio, Lusiana, Roana e Rotzo (provincia di Vicenza) dalla Regione Veneto e la loro aggregazione alla Regione Autonoma Trentino – Alto Adige a norma dell'articolo 132, secondo comma, della Costituzione, indetti per i giorni 6 e 7 maggio 2007", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 88 del 16 aprile 2007.

Infine, con riferimento alle consultazioni elettorali amministrative indette nel periodo maggio/giugno 2007, l'Autorità, ha adottato la delibera n. 57/07/CSP, recante "Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per le elezioni comunali e provinciale della Regione Sicilia indette per i giorni 13 e 14 maggio 2007, per le elezioni comunali della Regione Valle d'Aosta indette per il giorno 20 aprile 2007 e per le elezioni comunali e provinciali indette per i giorni 27 e 28 maggio 2007".

3 **I rapporti istituzionali dell’Autorità**

PAGINA BIANCA

■ 3.1. I rapporti internazionali

Il ruolo dell'Autorità nella dimensione internazionale

Il periodo di riferimento costituisce un punto di svolta nel ruolo e nelle responsabilità assunte dall'Autorità nel contesto istituzionale sia comunitario, sia internazionale e rappresenta, senza alcun dubbio, un momento di massima esposizione per l'intera struttura dell'Autorità.

L'esigenza, avvertita dall'Autorità, di un costante e forte presidio del contesto internazionale di riferimento è riconducibile a una serie di fattori.

In primo luogo, si è tenuto conto del progredire dei processi, in atto su scala pan-europea, di integrazione dei mercati e di diffusione di dinamiche convergenti; tali dinamiche travalicano, difatti, i tradizionali confini dei mercati di riferimento, non soltanto sotto il profilo merceologico (superando la classica distinzione telecomunicazioni/contenuti), ma anche sotto quello geografico, con un numero sempre maggiore di servizi forniti o fornibili su scala pan-europea.

In secondo luogo, l'emersione di processi di aggregazione industriale su scala continentale è proseguita e ha investito direttamente, nello scorcio finale del periodo, il mercato nazionale: si fa riferimento ai processi, attualmente in corso, relativi all'offerta pubblica totalitaria d'acquisto della società Swisscom del capitale della società Fastweb e all'ingresso dell'operatore spagnolo Telefonica nell'azionariato della società Telecom Italia.

Parallelamente, proprio nel periodo di riferimento, sono entrati nel vivo della discussione i processi di revisione della legislazione europea di settore. In particolare, in materia di comunicazioni elettroniche - a seguito di una prima fase informale di consultazione (la cosiddetta *Call for Input*) conclusasi nella prima parte del 2006 - la Commissione europea ha lanciato, alla fine di giugno 2006, una consultazione pubblica europea su una serie di proposte di revisione del pacchetto delle direttive del 2002.

A valle della consultazione pubblica conclusasi in ottobre, l'elaborazione della Commissione è proseguita con una serie di ipotesi di riassetto istituzionale finalizzate a migliorare il grado di armonizzazione regolamentare su scala europea. Le proposte finali della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio sono attese per la seconda metà del 2007.

In tale contesto, di accresciuta importanza della dimensione internazionale nell'esercizio quotidiano delle competenze nazionali da parte dell'Autorità, va ricordato l'impegno profuso dall'Autorità stessa per la preparazione e la gestione dall'incarico di presidenza dell'*European Regulators Group* (ERG) per l'anno 2007.¹

¹ L'ERG, istituito con le decisioni della Commissione 2002/627/EC e 2004/641/EC è un Organismo che riunisce i regolatori delle comunicazioni elettroniche di 34 Paesi europei: i 27 Stati membri dell'Unione europea, cui si aggiungono, con lo status di "osservatori", le 4 Autorità di Stati membri dell'Associazione Europea di Libero Scambio EFTA (Norvegia, Svizzera, Islanda, Liechtenstein) e 3 Autorità di Paesi candidati ad accedere all'Unione europea (Turchia, Croazia e Repubblica ex Jugoslava di Macedonia). L'ERG ha il compito di supportare la Commissione nell'implementazione coordinata e armonizzata del quadro regolamentare europeo di settore.

L'impegno dell'Autorità connesso alla presidenza ERG 2007² è iniziato già nel secondo semestre del 2006 con la definizione del calendario e del programma di lavoro per il 2007 e con il supporto alla presidenza OFCOM 2006, il linea con il meccanismo della *troika* finalizzato a garantire una continuità di indirizzo e di gestione dell'organismo.

L'incarico di presidenza ERG, oltre a rappresentare un importante riconoscimento per l'autorevolezza e la qualità del lavoro svolto dall'Autorità nel contesto istituzionale europeo, conferisce all'Autorità medesima specifiche responsabilità poiché, proprio nell'anno in corso, si sta svolgendo il dibattito sull'evoluzione del contesto regolamentare europeo e la discussione sulle prospettive di riorganizzazione interna dell'ERG.

La presidenza dell'ERG comporta, inoltre, una moltiplicazione esponenziale della rete di contatti internazionali dell'Autorità, attraverso richieste di partecipazioni a eventi internazionali da parte di istituzioni, associazioni e altre organizzazioni rappresentative di regolatori di settore di altre aree geografiche.

Sono in parallelo proseguite le attività tradizionali di partecipazione dell'Autorità ai vari Comitati relativi al settore delle comunicazioni elettroniche, quali il Comitato per le comunicazioni (COCOM), il Comitato radio spettro, nonché ai gruppi speciali.

Nel settore dell'audiovisivo, la revisione della disciplina comunitaria di riferimento (recata dalla direttiva "TV senza frontiere") è progredita in sede di Parlamento europeo e di Consiglio. L'Autorità ha continuato a seguire le varie fasi del dibattito per verificare potenziali impatti sulla disciplina nazionale di settore e fornire supporto alle delegazioni nazionali per la discussione presso le sedi competenti.

E' proseguita la partecipazione attiva dell'Autorità ai vari organismi internazionali operanti nel settore audiovisivo: tra essi si menzionano il gruppo di alto livello delle Autorità nazionali di regolamentazione, il comitato di contatto, il comitato permanente sulla televisione transfrontaliera e l'*European Platform of Regulatory Authorities* (EPRA).

L'Autorità ha, inoltre, provveduto a rafforzare e ampliare la rete di relazioni con Autorità e Istituzioni estere, tramite la formalizzazione di accordi bilaterali, progetti di gemellaggio, incontri e scambi di informazioni.

Le comunicazioni elettroniche

Come menzionato, la seconda metà del 2006 e la prima metà del 2007 sono state caratterizzate dallo svolgimento delle attività connesse alla presidenza dell'ERG. E' da segnalare che l'impegno richiesto per la partecipazione all'attività dell'ERG, in termini di numero e qualità delle risorse impiegate, è considerevolmente aumentato nel corso degli ultimi anni; ciò in ragione della crescente importanza acquisita dal Gruppo nel contesto comunitario e delle aspettative riposte nell'ERG come punto di riferimento privilegiato, da parte dei referenti istituzionali europei (Commissione, Parlamento e Consiglio) e del mondo dell'impresa. Ciò ha evidenti impatti anche sull'impegno connesso alle attività di presidenza che comporta altresì l'espletamento di compiti di coordinamento del *Contact Network*, ovvero il Gruppo dei rappresentanti nazionali deputati a preparare le decisioni della Plenaria, e delle attività del Segretariato.

² La presidenza ERG implica anche, per lo stesso periodo di mandato, la presidenza dell'*Independent Regulators Group* (IRG); si tratta di un Gruppo costituito nel 1997 e composto dalle stesse Autorità partecipanti all'ERG, finalizzato alla discussione informale di temi regolamentari e istituzionali di rilievo strategico.

Tale evoluzione istituzionale ha indotto l'ERG a definire una serie di interventi mirati a rafforzare la propria efficacia nel processo di armonizzazione del quadro regolamentare europeo.

A valle di un approfondito lavoro teorico sui temi dell'armonizzazione, nell'ottobre 2006, tutte le Autorità partecipanti all'ERG hanno sottoscritto la cosiddetta "dichiarazione di Madeira", consistente in una serie di impegni a carattere strategico, tra cui si segnalano:

- i. l'impegno a individuare e rivedere periodicamente (anche attraverso la consultazione degli operatori di mercato) le aree prioritarie che necessitano di interventi di armonizzazione;
- ii. l'elaborazione di posizioni comuni che individuino le *best practice* per ogni area di armonizzazione individuata;
- iii. l'impegno, da parte di tutte le Autorità partecipanti, a tenere nel massimo conto le posizioni comuni ERG nell'ambito della definizione degli obblighi regolamentari a livello nazionale e a motivare adeguatamente le decisioni nazionali difformi. A ciò si associa l'impegno a definire strumenti accurati per l'analisi comparativa e a monitorare la coerenza delle decisioni assunte a livello nazionale con le posizioni comuni;
- iv. la costituzione di strumenti di mutua collaborazione e scambio di expertise tra regolatori nazionali;
- v. la definizione di un'organizzazione e di procedure interne più efficaci al perseguimento degli obiettivi sopra definiti; tra cui, la definizione di nuove regole di voto a maggioranza e la costituzione di un segretariato permanente basato a Bruxelles.

In linea con tale strategia, l'Autorità, responsabile per la definizione del programma di lavoro per il 2007, ha optato per l'adozione di un programma focalizzato su un numero limitato di punti di particolare importanza per la missione dell'ERG e di pratica utilità per le Autorità nazionali:

- i. analisi e valutazioni in merito all'evoluzione del quadro regolamentare di settore (riforma delle direttive; revisione della raccomandazione sui mercati rilevanti; revisione della disciplina del servizio universale; regolamento europeo per la disciplina dei servizi di *roaming* internazionale);
- ii. definizione delle posizioni comuni sui temi prioritari di armonizzazione (tra essi: VoIP; terminazione fissa e mobile; servizi di accesso a larga banda all'ingrosso);
- iii. analisi dei processi di innovazione tecnologica in corso e dei riflessi regolamentari (con particolare attenzione ai temi dello sviluppo delle *Next Generation Networks* e ai processi di convergenza).

Le attività del programma di lavoro 2007 sono pienamente avviate e alcuni risultati sono già stati pubblicati per la consultazione pubblica europea o nella loro versione finale sul sito *web* ufficiale all'indirizzo "www.erg.eu.int".

In particolare, si segnalano il documento finale di analisi delle condizioni tecniche, economiche e regolamentari per l'interconnessione su reti in tecnologia *Internet Protocol* (documento ERG (07)09) e un documento di consultazione pubblica sulle problematiche relative all'accesso alle *Next Generation Networks*.

L'Autorità ha improntato le attività del programma alla massima trasparenza verso gli operatori di settore, mediante l'espletamento di procedure di consultazione pubblica e lo svolgimento di audizioni su temi di speciale rilevanza. Parallelamente alle attivi-

tà del programma di lavoro, al fine di assicurare ulteriori occasioni di confronto informale su alcune aree tematiche di particolare interesse, l'Autorità ha organizzato, nel periodo di presidenza, due eventi speciali (a partecipazione volontaria); il primo si è tenuto a Torino il 17 aprile 2007 e ha riguardato le prospettive regolamentari delle *Next Generation Networks*, il secondo, in programma a Capri per i giorni 18 e 19 ottobre 2007, sarà dedicato ai temi della convergenza tra le Autorità partecipanti all'ERG e all'EPRA.

Come previsto, le attività dell'ERG dell'ultimo anno sono state fortemente concentrate sui processi legislativi in corso a livello europeo e, segnatamente, sul processo di revisione delle direttive in materia di comunicazioni elettroniche.

Nell'ottobre 2006, l'ERG ha presentato una risposta comune alla consultazione pubblica della Commissione sulle proposte di riforma. La scelta di fornire un punto di vista comune da parte di tutti i regolatori nazionali (come già accaduto per la *Call for Input*) ha inteso valorizzare l'esperienza concreta maturata da parte delle Autorità nazionali nell'applicazione delle norme europee. L'ERG ha condiviso l'approccio seguito dalla Commissione di procedere ad adeguamenti mirati, basati sull'esperienza applicativa della vigente normativa e ha sottolineato l'esigenza di assicurare la stabilità e la prevedibilità del contesto normativo, a tutela degli investimenti effettuati dagli operatori.

Tra gli aspetti condivisi delle proposte della Commissione si evidenziano: il rifiuto del concetto di *regulatory holidays*, nella convinzione che la regolamentazione finalizzata alla promozione della concorrenza sia lo strumento più efficace per la promozione degli investimenti; il rafforzamento della tutela dei consumatori, anche attraverso l'ampliamento dei poteri sanzionatori e di vigilanza attribuiti ai regolatori nazionali; la progressiva liberalizzazione della gestione dello spettro, da svolgersi, peraltro, ad avviso dei regolatori nazionali, mediante un percorso che tenga conto delle condizioni tecniche e autorizzatorie vigenti negli Stati membri; la semplificazione delle procedure di notifica delle decisioni nazionali ai sensi dell'articolo 7 della direttiva quadro.

L'ERG ha, inoltre, evidenziato l'esigenza che il nuovo quadro preveda la possibilità, per i regolatori nazionali, di applicare obblighi trasversali a una pluralità di mercati, al fine di aggredire i problemi concorrenziali connessi a situazioni di integrazione orizzontale (tra servizi con un diverso grado di concorrenzialità) e verticale (tra rete e servizi) e di assicurare un'effettiva parità di trattamento tra Operatori. In questo senso, l'ERG ha anche segnalato l'opportunità di introdurre nell'arsenale regolamentare disponibile per i regolatori nazionali, obblighi di "separazione funzionale", da adottare nel rigoroso rispetto del principio di proporzionalità.

Particolarmente critica è invece stata considerata la proposta della Commissione di estendere il proprio potere di veto alla definizione degli obblighi regolamentari da parte delle Autorità nazionali. Tale proposta solleva forti perplessità, sotto il profilo della sua coerenza istituzionale e giuridica (con particolare riferimento al principio di sussidiarietà dell'azione comunitaria) e della pratica utilità ai fini degli obiettivi dell'armonizzazione.

La posizione in materia di veto sui *remedies* e il quadro degli impegni volontari assunti dall'ERG, per la promozione di un maggiore livello di armonizzazione degli obblighi nazionali, costituiscono anche la base delle indicazioni dell'ERG in relazione alle proposte di revisione dell'assetto istituzionale di settore da parte della Commissione europea, elaborate nel corso delle prime riunioni plenarie del 2007 (tenutesi a Roma il 15 gennaio 2007 e a Bruxelles il 15 e 16 febbraio 2007) e inoltrate alla Commissione il 27 febbraio scorso.

Tali proposte comprendono, oltre a quella già enunciata in merito al rafforzamento dei poteri di veto della Commissione nell'ambito delle procedure di analisi dei mercati e definizione degli obblighi regolamentari, anche alcune soluzioni più ambiziose sotto il profilo dell'architettura istituzionale che vanno dal rafforzamento del ruolo dell'ERG alla costituzione di una vera e propria Autorità europea, secondo un modello giuridico peraltro ancora da definire.

A tal riguardo, i regolatori nazionali hanno all'unanimità ribadito il loro impegno a collaborare con la Commissione per il perseguimento di un quadro regolamentare europeo armonizzato, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle peculiarità dettate dalle circostanze nazionali. In tale occasione è stato ribadito e ulteriormente argomentato il forte scetticismo rispetto a un'estensione di poteri di veto della Commissione sulla scelta degli obblighi regolamentari nazionali. Una maggiore disponibilità è stata rappresentata nei confronti di soluzioni innovative, anche di carattere istituzionale, per un maggiore coordinamento su alcuni temi destinati a evolvere verso una dimensione sopranazionale in una prospettiva di medio-lungo periodo; si pensi, a titolo di esempio, al regime delle autorizzazioni e alla gestione di frequenze e numerazioni per servizi pan-europei.

A tal proposito, le Autorità nazionali hanno segnalato l'esigenza che ogni eventuale evoluzione istituzionale debba trovare le sue fondamenta nell'esperienza delle Autorità nazionali indipendenti (ad esempio, mediante la costruzione di un sistema federato, basato sul rafforzamento di una rete di regolatori nazionali indipendenti), nella convinzione che un ottimale bilanciamento di competenze tra livello europeo e livello nazionale debba in ogni caso tenere in adeguato conto l'esigenza di un presidio costante, capillare e qualificato delle dinamiche di mercato nazionali.

L'impegno connesso alla presidenza ERG non ha condizionato la partecipazione dell'Autorità - in coordinamento con il Ministero delle comunicazioni (per il profili di rispettiva competenza) - ai vari comitati attivi in ambito europeo con l'obiettivo di coadiuvare la Commissione europea su specifici temi.

Con riferimento al Comitato per le comunicazioni (COCOM) nel periodo di riferimento i lavori (articolati sulle tre riunioni del 21 giugno 2006, 25 ottobre 2006 e 7 febbraio 2007) si sono concentrati sui profili di seguito evidenziati.

Lo scorso 15 febbraio, dopo un approfondito esame nell'ambito del Comitato, la Commissione europea ha licenziato la decisione 2007/116/CE che riserva l'arco di numerazione nazionale che inizia con "116" a numeri armonizzati destinati a servizi di valore sociale in ambito europeo.

Si tratta di una decisione particolarmente importante che consentirà ai cittadini europei e, tra essi, particolarmente, agli utenti disabili e ai cittadini che si trovino all'estero per lavoro o turismo di digitare una numerazione identica in tutta Europa per poter accedere a una serie di servizi gratuiti, da individuare attraverso rigorose procedure di valutazione coordinate a livello europeo, caratterizzate da un particolare valore o utilità sociale.

L'Autorità ha partecipato attivamente alla discussione preparatoria, alla decisione e alle procedure applicative, segnalando l'importanza di un attento presidio in fase di assegnazione delle numerazioni, al fine di evitare utilizzi surrettiziamente commerciali della numerazione "116" europea e suggerendo soluzioni tecniche utili alla rapida diffusione dell'uso di tali servizi.

La prima applicazione pratica della decisione ha avuto come esito la riserva della numerazione 116000 per un servizio di emergenza dedicato alla segnalazione di bambini scomparsi.

Il Comitato continua ad affrontare, in vista della pubblicazione, attesa per il 2008, di un Libro Verde in materia, una serie di tematiche connesse alla fornitura del servizio universale, con la sottoposizione di alcuni questionari agli Stati membri in merito alle condizioni di finanziamento del servizio universale.

Prosegue inoltre, anche in ambito COCOM, l'interlocuzione preliminare tra Commissione e Stati membri (in attesa delle proposte formali al Consiglio), in relazione ai principali temi dell'agenda regolamentare europea.

In tale ambito, in occasione della riunione del 7 febbraio 2007, anche sulla base degli esiti della consultazione pubblica sulla riforma della raccomandazione sui mercati rilevanti, la Commissione ha sottoposto al Comitato una proposta di abrogazione della decisione del 2003 che definisce il set minimo di linee affittate. La proposta sarà formalmente discussa dal Comitato secondo le procedure di comitologia.

Infine, il COCOM ha proseguito, con la collaborazione delle Autorità nazionali, il rapporto periodico sullo sviluppo dei servizi a larga banda in Europa.

Le attività del COCOM si sono sviluppate, nel periodo di riferimento, anche attraverso alcuni Gruppi speciali di lavoro istituiti nell'ambito del Comitato su iniziativa della Commissione.

Si richiamano, in particolare, il Gruppo sui servizi MSS (*Mobile Satellite System*) a 2 GHz; quello in materia di autorizzazioni e diritti d'uso e il Gruppo sui servizi broadcast digitali (CBISS, *Communications Broadcast Issues Subgroup*). L'Autorità ha, assicurato la propria partecipazione attiva e qualificata anche a tali gruppi speciali di lavoro.

Il primo gruppo ha analizzato le questioni relative alla definizione e all'avvio di una procedura di autorizzazione di tipo pan-europeo per l'offerta di servizi mobili satellitari MSS a 2 GHz, elaborando il testo di una consultazione pubblica europea avviata dalla Commissione il 30 marzo 2007 e condivisa dai vari Stati membri. L'Autorità ha pubblicato un apposito Avviso Pubblico nel proprio sito *web* e nella *Gazzetta Ufficiale* condividendo la consultazione europea e il relativo processo e invitando i soggetti interessati a far pervenire le proprie osservazioni anche all'Autorità.

Il secondo gruppo si è concentrato, nel periodo in questione, sugli elementi oggetto di una raccomandazione della Commissione per l'introduzione delle politiche WAPECS (*Wireless Access Policy for Electronic Communication Systems*) nella Comunità, ai fini dell'utilizzo flessibile nelle tecnologie e nei servizi di alcune specifiche bande di frequenza, con condizioni armonizzate di autorizzazione. La bozza di raccomandazione è in corso di discussione in ambito COCOM.

Il terzo gruppo è stato recentemente riattivato dalla Commissione, con la definizione di un nuovo mandato e la convocazione di una prima riunione in data 1 marzo 2007. Nel corso di tale riunione, è stato discusso lo stato dell'arte dello *switch-off* nei vari paesi europei (in particolare, è stato segnalato il completamento del processo in Olanda e Lussemburgo) e sono state discusse alcune possibili soluzioni per l'utilizzo dello spettro eventualmente disponibile a valle del processo di *switch-off* (tra cui, alcune ipotesi di utilizzazione per servizi ad alta definizione e per servizi di *mobile TV*). La Commissione europea ha presentato lo stato della televisione mobile in Europa.

L'Autorità ha, inoltre, proseguito la partecipazione ai lavori del Comitato radio spettro, istituito con la decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 marzo 2002 (cd. decisione spettro radio), attraverso il quale la Commissione intende perseguire un maggior grado di armonizzazione delle politiche dello spettro e dell'implementazione delle relative decisioni tecniche negli Stati membri, ai fini di favorire lo sviluppo del mercato interno.

Le principali questioni trattate dal Comitato nel periodo di riferimento hanno riguardato l'armonizzazione dello spettro per apparati radio a corto raggio *Short Range Device* (SRD), per l'uso di dispositivi generici *Ultra Wide Band* (UWB), per l'uso dei dispositivi di identificazione radio *Radio Frequency Identification* (RFID), per l'introduzione di apparati per Radio LAN (Local Area Network) a 5 GHz, e per sistemi mobili satellitari a 2 GHz *Mobile Satellite System* (MSS); per tali argomenti il Comitato ha approvato l'adozione di specifiche decisioni della Commissione. Altre tematiche che sono state oggetto di lavoro, con l'adozione dei relativi rapporti della CEPT (*Conference of European Post and Telecommunications*) e in alcuni casi la predisposizione di una bozza di decisione, riguardano l'utilizzo flessibile delle bande a 900 e 1800 MHz, l'accesso radio a larga banda *Broadband Wireless Access* (BWA), la fornitura consistente di informazioni circa l'uso dello spettro nella Comunità, l'utilizzo di dispositivi di comunicazione mobile *Mobile Communications onboard Aircrafts* (MCA). A queste si aggiungono l'adozione di mandati alla CEPT riguardanti l'introduzione armonizzata delle *Wireless Access Policy for Electronic Communication Systems* (WAPECS), di dispositivi specifici di tipo *Ultra Wide Band* (UWB) e l'uso flessibile della banda L satellitare.

L'audiovisivo

Con riferimento alle attività svolte nell'ambito del settore audiovisivo, l'Autorità ha proseguito la propria partecipazione ai lavori del Comitato di contatto, costituito dalla Commissione europea per seguire l'implementazione della direttiva "TV senza frontiere" permettendo lo scambio dei diversi punti di vista tra le Autorità di regolamentazione.

Nel corso dell'ultimo anno il Comitato ha focalizzato le proprie attività sulla revisione della suddetta direttiva.

L'aggiornamento della direttiva "TV senza frontiere" del 1989 è stata proposta dalla Commissione il 13 dicembre 2005 al fine di permettere ai servizi di *media* audiovisivi di adeguarsi ai significativi sviluppi in atto sul piano delle tecnologie e dei mercati.

Dopo la prima lettura davanti al Parlamento europeo e al Consiglio e l'adozione da parte della Commissione della proposta modificata lo scorso 29 marzo, è stato raggiunto, il 24 maggio 2007, al termine di un iter legislativo di soli 18 mesi, un accordo politico tra le istituzioni.

Le nuove regole che nascono come risposta ai progressi tecnologici stabiliscono un quadro normativo complessivo per tutti i servizi di *media* audiovisivi creando un nuovo piano di riferimento per i servizi *media* emergenti, come *video on demand*, *mobile TV*, servizi audiovisivi su TV digitale. La nuova direttiva *Audiovisual Media Services Directive* riafferma le basi del modello audiovisivo europeo che si fonda sulla difesa della diversità culturale, sulla protezione dei minori, sulla salvaguardia dei consumatori, sul pluralismo dei *media*, opponendosi a ogni forma di razzismo e di intolleranza religiosa.

Tra gli obiettivi preminenti vi è quello di favorire la competitività dell'industria europea dell'audiovisivo, permettendo a tutti i servizi *media* di avvantaggiarsi del mercato interno indipendentemente dal tipo di tecnologia trasmissiva utilizzata; sono, inoltre, previste norme più flessibili per i *broadcaster* tradizionali, per rispondere ai cambiamenti tecnologici e di mercato.

Il principio del Paese di origine, così come nella direttiva "Tv senza frontiere", rimane uno degli elementi cardine della nuova direttiva. I fornitori di servizi *media* audiovisivi differenti dai *broadcaster* dovranno rispettare la normativa del Paese dove hanno sede e non i differenti sistemi legali degli Stati membri.

Anche le norme riguardanti la pubblicità saranno meno dettagliate; le modalità delle interruzioni pubblicitarie dei programmi *free-to-air* saranno decise dai *broadcaster* e non predeterminate. La quantità totale di pubblicità rimane fissata a 12 minuti per ogni ora mentre viene abolito il limite giornaliero. La proposta prevede, tuttavia, che le opere cinematografiche, le trasmissioni destinate ai bambini, i programmi d'attualità e i notiziari possano essere interrotti solo una volta ogni 30 minuti.

La nuova direttiva promuove, inoltre, l'autoregolamentazione e la coregolamentazione nel settore.

L'Autorità ha proseguito, inoltre, in coordinamento con il Ministero delle comunicazioni, la partecipazione alle attività del Comitato permanente sulla televisione transfrontaliera presso il Consiglio d'Europa che, nel periodo in esame, si è occupato principalmente delle tematiche connesse all'attuazione e alla revisione della Convenzione europea sulla TV transfrontaliera. Allo scopo di seguire in particolare tale attività, anche in considerazione dello stato di avanzamento dei lavori della direttiva sui nuovi servizi audiovisivi della Commissione europea, il Comitato ha deliberato la costituzione di un Gruppo di lavoro (costituito da Austria, Francia, Germania, Polonia, Turchia e Regno Unito) che si riunirà due volte nel corso dell'anno 2007, in preparazione della prossima seduta del Comitato. Nel periodo di riferimento le attività del Comitato si sono concentrate poi sulle procedure di notifica delle liste degli eventi di maggiore importanza e sulle attività pianificate in vista dell'accesso alla Convenzione da parte di Stati non membri del Consiglio d'Europa; il Comitato ha, difatti, deliberato d'invitare alla sua prossima sessione Marocco e Israele, in qualità di Stati osservatori.

Nel corso del periodo di riferimento è proseguita la partecipazione dell'Autorità ai lavori dell'EPRA, la piattaforma europea dei regolatori dell'audiovisivo. Nell'ambito delle riunioni del Giugno 2006, tenutasi a Elsinore e di Ottobre 2006 a Dubrovnik, i rappresentanti delle Autorità europee si sono confrontati su numerosi temi regolatori e, in particolare, sulle sfide innescate dall'accelerazione dei processi di convergenza.

La scelta, da parte di un crescente numero di Paesi, di dare vita a una singola Autorità di regolamentazione competente sia per le comunicazioni elettroniche, sia per i contenuti, ha portato ad affrontare, anche nel corso della riunione di Elsinore, il tema dei regolatori convergenti. Le esperienze dell'Italia, della Gran Bretagna, della Bosnia e della Polonia sono state messe a confronto per individuare, oltre che i vantaggi derivanti da questa scelta, le complessità e gli elementi di criticità anche in relazione alle specifiche configurazioni organizzative adottate dai diversi Paesi.

La regolamentazione dei servizi di televisione mobile è stata, invece, al centro della discussione nella seduta plenaria di Dubrovnik. La televisione digitale ricevibile su terminali mobili si configura come il primo rilevante esempio, a livello commercia-